

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CALEFFI, PIERACCINI, BANFI, CIPELLINI,  
FERRONI e ZUCCALA'**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 DICEMBRE 1969

#### Nuova disciplina della proiezione in pubblico delle opere cinematografiche

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge tende a realizzare alcune esigenze che sono avvertite, ormai, come indifferibili, nell'attuale stadio di sviluppo della società italiana, dai più qualificati esponenti del mondo artistico, culturale e politico, da vasti settori della pubblica opinione e da tutte le componenti dell'attività cinematografica.

Esso mira, anzitutto, ad abolire la censura preventiva per i film esclusi ai minori di 16 anni, eliminando dal nostro ordinamento giuridico un istituto che risponde solo alla logica di una società autoritaria e paternalistica, nella quale il cittadino viene considerato perennemente immaturo e sul piano delle idee e su quello del costume.

L'istituto della censura preventiva — deprecabile per la sua intrinseca natura e per gli effetti profondamente diseducativi — ha dimostrato, nella pratica attuazione, di costituire uno sbarramento invalicabile solo per i film nei quali la lesione di qualche "tabù" era coerente ad un preciso impegno ideologico o ad una valida espressione arti-

stica, consentendo, invece, il dilagare di film dal contenuto grettamente e cinicamente pornografico.

È quindi maturata l'esigenza di porre termine ad un regime che appare nel contempo degradante e privo di concreta efficacia, restituendo all'attività cinematografica italiana una libertà della quale essa appare meritevole per l'alto grado di maturità raggiunto.

Con l'attuale disegno di legge si mira inoltre ad assicurare la certezza del diritto in un campo ove essa riveste un valore incalcolabile per l'enorme portata degli interessi economici e sociali investiti. Si intende cioè eliminare l'attuale, grottesca, situazione di contrasti tra le valutazioni delle commissioni di censura e quelle dei giudici ordinari e tra i vari giudici, assicurando il costituirsi di una giurisprudenza uniforme che possa fornire un criterio di comportamento valido a tutti gli operatori del settore anche ai fini dell'auspicata formazione di un codice deontologico.

L'attribuzione alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma della cognizione dei reati commessi con il mezzo della cinematografia permette di realizzare compiutamente tale finalità.

Nessun dubbio può sorgere in ordine alla legittimità di tale norma con riferimento all'articolo 25 della Carta costituzionale, perchè il principio del « giudice naturale » viene pienamente salvaguardato dalla precostituzione per legge dell'organo giudicante, secondo l'autorevole insegnamento della dottrina e della Corte costituzionale.

La disciplina prospettata consente, altresì, di dare concreta attuazione al precetto contenuto nell'articolo 102 della Costituzione, con l'istituzione di un giudice specializzato mediante l'immissione nel collegio giudicante di esperti qualificati del mondo culturale ed artistico prescelti, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Consiglio superiore della pubblica istruzione e dalle associazioni di categoria o, in difetto, dal Ministro del turismo e dello spettacolo. In tal modo il giudice sarà in grado di apprezzare compiutamente e con particolare sensibilità i fenomeni artistici e sociali della nostra epoca in un campo che investe una problematica ricca di idee e di fermenti e nel quale sarebbe inadeguato l'uso di criteri di valutazione strettamente giuridici.

Per realizzare le finalità sopra accennate vengono stabiliti termini rigorosi e disposto che la procedura si svolga con rito direttissimo, ad evitare gli ingenti danni che possono derivare alla produzione cinematografica da lunghi ritardi nell'espletamento dei giudizi.

Le commissioni di censura previste dalla legge 21 aprile 1962, n. 161, vengono conservate soltanto per quanto riguarda i film destinati ai minori, a proposito dei quali si propone qui di stabilire un'unica età, fissata nei sedici anni. Ciò potrà comportare una loro revisione sul piano amministrativo. Sarà opportuno, in ogni caso, che le commissioni esercitino il loro compito per quanto riguarda i minori tenendo presenti la particolare sensibilità dell'età evolutiva e le esigenze della sua tutela morale, non solo in rapporto ai film di carattere erotico ma anche a quelli, non meno deleteri, ispirati a concezioni ed esaltazioni di violenza.

Onorevoli senatori, il presente disegno di legge potrà forse suscitare opposizioni e timori. Siamo certi però che tali opposizioni e timori risulteranno alla fine legati a preconcetti privi di valore nella società di oggi e che, di conseguenza, l'iniziativa incontrerà il consenso del Parlamento.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

La proiezione in pubblico dei film non è soggetta ad alcuna forma di autorizzazione preventiva.

La visione delle opere cinematografiche da parte dei minori di anni sedici è subordinata al nulla-osta del Ministero del turismo e dello spettacolo, secondo le norme della legge 21 aprile 1962, n. 161.

**Art. 2.**

La cognizione dei reati commessi con il mezzo della cinematografia spetta ad una sezione specializzata del Tribunale di Roma, composta da un magistrato di appello, che la presiede, da due magistrati di tribunale e da due esperti, nominati in numero doppio, ogni biennio, dal Presidente della Corte d'appello di Roma, previo sorteggio, tra gli iscritti in ciascuna sezione del ruolo previsto dal successivo articolo 5.

**Art. 3.**

Al giudizio per i reati di cui all'articolo 2 si procede con il rito direttissimo. Si osservano, in quanto applicabili, gli articoli 502, 503 e 504 del codice di procedura penale.

E fatto obbligo al giudice di emettere, in ogni caso, la sentenza nel termine massimo di trenta giorni dalla data dell'eventuale sequestro dell'opera cinematografica.

**Art. 4.**

Le sentenze della sezione specializzata del Tribunale possono essere impugnate avanti ad una sezione specializzata della Corte di appello di Roma, composta da un magistrato di cassazione, che la presiede, da due magistrati d'appello e da due esperti, nominati in numero doppio, ogni biennio,

dal Presidente della Corte d'appello di Roma, previo sorteggio, tra gli iscritti in ciascuna sezione del ruolo previsto dall'articolo 5.

#### Art. 5.

Presso la Corte d'appello di Roma è istituito un ruolo di esperti distinto in due sezioni.

Nella prima sezione sono iscritti nove docenti universitari in psicologia, pedagogia e sociologia, designati, nel numero di tre per ciascuna delle predette discipline, dal Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Nella seconda sezione sono iscritti nove critici, autori e registi cinematografici, designati, nel numero di tre per ciascuna categoria, dalle rispettive associazioni. Ove esistano più associazioni per ciascuna categoria, alla designazione provvedono le associazioni medesime di comune accordo. Nei casi di mancata designazione entro il termine di cui al successivo articolo 6, la relativa facoltà compete al Ministro del turismo e dello spettacolo.

#### Art. 6.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 30 settembre del secondo anno di ogni successivo biennio, il Ministro della pubblica istruzione comunica al Presidente della Corte d'appello di Roma i nomi dei componenti la prima sezione del ruolo di esperti designati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Nello stesso termine provvedono le associazioni di cui all'articolo 5, ultimo comma, o, in loro difetto, il Ministro del turismo e dello spettacolo.

#### Art. 7.

Alle spese per l'istituzione e il funzionamento delle sezioni specializzate di cui alla presente legge, previste nella somma annua di lire 5 milioni, si provvede, per l'anno finanziario 1970, con le dotazioni del capitolo n. 1091 dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo.